



**FISCO** **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**  
Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**  
fonte **IPSOA Quotidiano**



In questo numero

## FISCO

DELEGA FISCALE: IN ARRIVO INTERVENTI SU IRPEF E IRES

ACCONTO IRPEF, BONUS R&S E PARTICIPATION EXEMPTION: LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA 2024

## LAVORO

LIMITI QUANTITATIVI PER ASSUMERE LAVORATORI A TERMINE: QUANTO CONVIENE IN ALTERNATIVA LA SOMMINISTRAZIONE

CU 2024: FAMILIARI A CARICO DA COMUNICARE PER VIA TELEMATICA

CESSIONE DEL QUINTO PENSIONI: ONERI AGGIORNATI PER IL 2024



sommario



## DELEGA FISCALE: IN ARRIVO INTERVENTI SU IRPEF E IRES

Nicola Forte - Dottore commercialista

Novità sulle aliquote IRPEF; revisione della disciplina delle detrazioni fiscali; maxi-sconto per le imprese, ma anche per i lavoratori autonomi, che incrementeranno l'occupazione. Sono alcune delle disposizioni previste dal decreto attuativo della delega fiscale in materia di IRPEF e IRES, che prevede anche l'abolizione dell'ACE per le imprese. Risulta invece accantonata, almeno per il momento, l'ipotesi di concedere l'applicazione di un'aliquota ridotta del 15 per cento per due anni di imposta alle imprese che effettuano investimenti qualificati o procedono ad assunzioni stabili

Arriva il via libera del Governo alla manovra economica e quindi anche al decreto legislativo che anticipa l'attuazione della delega fiscale. Le novità riguardano le aliquote IRPEF, la revisione della disciplina delle detrazioni fiscali e un maxi-sconto per le imprese, ma anche per i lavoratori autonomi che incrementeranno l'occupazione. Viene però prevista anche l'abolizione dell'ACE per le imprese. Inoltre, risulta per il momento accantonata l'ipotesi di concedere l'applicazione di un'aliquota ridotta del 15% per due anni di imposta alle imprese che effettuano investimenti qualificati o procedono ad assunzioni stabili. Il decreto legislativo approvato dal Governo in attuazione della legge delega fiscale (legge n. 111/2023) prevede la riduzione da quattro a tre aliquote per scaglioni di reddito. In particolare, vengono accorpati i primi due scaglioni. Si applicherà l'aliquota IRPEF del 23% fino a 28.000 euro in luogo del precedente limite di 15.000 euro. Dovrebbero così risultare "rinforzate" le buste paga di coloro che dichiarano un reddito lordo di 27.500 annui. Il minor gettito derivante dalla riduzione delle aliquote e dall'accorpamento degli scaglioni sarà "recuperato" con una manovra sulle detrazioni a carico di coloro che dichiarano un reddito lordo annuale superiore a 50.000 euro. Per questi soggetti, con decorrenza dall'anno 2024, l'ammontare della detrazione lorda con riferimento agli oneri la cui quota di detraibilità è fissata al 19% è ridotta di 260 euro. La medesima riduzione del beneficio fiscale (sempre pari a 260 euro) riguarda i soggetti che fruiscono delle detrazioni per i seguenti oneri:

- erogazioni liberali in favore delle ONLUS;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore;
- premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi.

Il decreto prevede anche un incremento della detrazione fissa per i redditi di lavoro fino a 15.000 euro da 1.880 a 1.995 euro. In conseguenza di ciò la tax area risulta incrementata a 8.500 euro. I titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni potranno fruire di una deduzione maggiorata del 20% del costo del personale nel caso di incremento occupazionale. Lo "sconto troverà applicazione per il periodo d'imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2023 e avrà la durata di un anno. Inoltre, quale ulteriore condizione si prevede che il beneficio è riservato esclusivamente ai soggetti che hanno esercitato l'attività (nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni). L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.

Il beneficio è limitato al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'incremento del costo del personale deducibile sarà ancora maggiore e raggiungerà il 30% laddove l'assunzione interessasse lavoratori "svantaggiati", lavoratori con disabilità o persone detenute in istituti penitenziari o coloro che sono ammessi alle misure alternative alla detenzione. Il maxi-sconto del 30% riguarderà anche le assunzioni di donne di qualsiasi età con almeno due figli di età inferiore a 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE e nelle aree svantaggiate, i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile per gli under 30. Inoltre, tra i predetti soggetti, ci sono anche gli ex percettori del reddito di cittadinanza che non siano in possesso dei requisiti per l'assegno di inclusione. Parallelamente, però, il decreto legislativo prevede l'abrogazione dell'ACE.

È prevista però una disciplina transitoria in virtù della quale le imprese potranno beneficiare dell'ACE secondo le regole dell'anno 2011 all'importo del rendimento nazionale che eccede il reddito complessivo netto del periodo d'imposta 2023. Accenti a rate Ulteriori misure fiscali sono previste in un decreto legge che viaggerà in parallelo al disegno di legge di Bilancio 2024. In particolare, viene previsto che autonomi o professionisti con ricavi o compensi fino a 170.000 euro potranno scegliere di non versare gli accenti IRPEF entro il 30 novembre.

In questo caso si potrà optare per effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16 gennaio dell'anno 2024 o al contrario fruire di una dilazione in cinque rate dell'importo dovuto.

La misura è limitata esclusivamente alle persone fisiche titolari di partita IVA. Sono quindi esclusi società di capitali, società di persone ed enti non commerciali. Invece dovrebbero essere ammessi alla possibilità i soci delle società che applicano la tassazione per trasparenza.

Riduzione del cuneo fiscale

La manovra prevede un taglio del cuneo fiscale con una riduzione di sei punti delle imposte sul lavoro per i redditi fino a 35.000 euro e fino a sette punti per i redditi di ammontare inferiore a 25.000 euro.

## ACCONTO IRPEF, BONUS R&S E PARTICIPATION EXEMPTION: LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA 2024



## Saverio Cinieri - Dottore commercialista

Per il solo anno 2023, le imprese e i professionisti con redditi non superiori a 170.000 euro possono posticipare il versamento dell'acconto IRPEF in scadenza il 30 novembre al 16 gennaio 2024 in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo. Rinvio per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo: la comunicazione slitta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e il riversamento dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024. Cambia la disciplina relativa alla participation exemption sulle plusvalenze. Sono le principali novità fiscali del decreto collegato alla Manovra 2024 approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023. Nel decreto anche disposizioni in materia di lavoro, previdenza, pubblica amministrazione ed enti locali

Il Governo, durante il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, ha approvato un decreto legge che accompagna la legge di Bilancio 2024, anticipando molti dei punti cruciali della manovra.

In particolare, leggendo la bozza di decreto, si possono evidenziare alcune disposizioni in materia fiscale, tra cui spiccano:

- lo slittamento, per i soggetti IVA, del versamento dell'acconto IRPEF di novembre 2023 a gennaio 2024 con la possibilità di rateizzarlo;
- il rinvio del riversamento del bonus ricerca e sviluppo con la comunicazione che slitta dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 e il riversamento dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024;
- la revisione della disciplina relativa al contributo straordinario di solidarietà per le imprese energetiche;
- una nuova disciplina relativa alla participation exemption sulle plusvalenze.

Non mancano, poi, alcune disposizioni in materia di lavoro, pensionistica, di rinnovo dei contratti pubblici, di enti locali, università, trasporto pubblico locale e sport.

Di seguito si riportano alcuni approfondimenti sulle norme di maggior rilievo contenute nella bozza di decreto, rimandando gli approfondimenti a quando la manovra assumerà la veste di ufficialità. È in arrivo lo slittamento dell'acconto IRPEF di novembre 2023. Infatti, se la bozza della norma contenuta nel decreto collegato dovesse essere confermata, per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, potranno effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio 2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese maggiorati dell'interesse del 4% annuo. Pertanto, volendo semplificare va detto che:

- il posticipo si applica solo per l'acconto di novembre 2023;
- possono beneficiare dello slittamento solo i titolari di partita IVA;
- tali soggetti debbono aver dichiarato nel 2022 ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro;
- non rientrano nello slittamento il versamento dei contributi

previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni IVS dei commercianti e degli artigiani e alla gestione separata;

- il versamento slitta al 16 gennaio 2024 e può essere effettuato in unica soluzione oppure in 5 rate con scadenza: 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024;

- sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4% annuo. Siccome la norma parla di "seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi", dovrebbero essere interessati allo slittamento i versamenti degli acconti delle imposte sostitutive (ad esempio, l'imposta sostitutiva per i forfetari, la cedolare secca sugli affitti, l'IVIE e l'IVAFE) mentre ne dovrebbe essere escluso chi, ritrovandosi con un'imposta in acconto non superiore a 103 euro, è tenuto al versamento di un unico acconto. Slittano anche i termini per il riversamento del credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo.

Si ricorda che ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è stata data la possibilità di effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d'imposta sopra indicati) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

In base alle nuove disposizioni, i termini vengono così fissati:

- entro il 30 giugno 2024 (anziché 30 novembre 2023) va inviata apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta;
- entro il 16 dicembre 2024 (anziché 16 dicembre 2023) va versato l'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate;
- per chi sceglie il versamento in tre rate, la prima va corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 (anziché, rispettivamente, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025). Un ulteriore intervento riguarda la disciplina sul contributo di solidarietà straordinario, introdotto dalla legge di Bilancio 2023, sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tale contributo è determinato applicando un'aliquota del 50% a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia.

Il decreto stabilisce che ai fini del calcolo del contributo non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al



periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Inoltre, per l'anno 2024 viene istituito un nuovo contributo di solidarietà temporaneo di eguale entità da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024. Alcune disposizioni specifiche interessano le plusvalenze su cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate diverse da quelle realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti e da quelle realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari assimilati, contratti di associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.

In particolare, viene disposto che:

- queste plusvalenze, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;
- se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Queste disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 87 TUIR, effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società. Il decreto contiene anche altre novità che spaziano dalla previdenza al pubblico impiego, dagli enti locali alle università.

Per quello che interessa in questa sede, le principali novità sono le seguenti:

- al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l'anno 2022 viene anticipato al 1° novembre 2023;
- il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale sarà avviato entro il 31 dicembre 2024;
- viene anticipato il rinnovo dei contratti pubblici;

- viene rifinanziato il Fondo che contribuisce a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo complessivamente considerato dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19;

- viene istituito un Fondo finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore, nonché di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie;

- è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese;

- viene incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2023 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali;

- si specifica che la norma che, per l'anno 2022, prevede un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa;

- per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. Tale indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

## LIMITI QUANTITATIVI PER ASSUMERE LAVORATORI A TERMINE: QUANTO CONVIENE IN ALTERNATIVA LA SOMMINISTRAZIONE

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro



Quando l'esigenza di flessibilità nell'impiego di manodopera diviene primaria, il datore di lavoro deve fare i conti con il limite quantitativo che la legge e i CCNL pongono sul ricorso al lavoro a tempo determinato. Alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione del decreto Lavoro e delle ultime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 9 del 2023, è possibile ipotizzare una soluzione efficace al problema può avvenire tramite il ricorso alla somministrazione di lavoratori assunti in apprendistato o appartenenti a specifiche categorie svantaggiate. Quanto si può risparmiare?

Chi instaura rapporti di lavoro a tempo determinato deve tenere conto del limite quantitativo previsto dalla legge o dai CCNL, al raggiungimento del quale una valida alternativa, anche in termini di risparmio sul costo del lavoro, è costituita dalla possibilità ricorrere alla somministrazione di lavoro a termine. Questa fattispecie diviene ancora più semplice da gestire alla luce delle previsioni dettate dalla legge di conversione del decreto Lavoro (L. n. 85/2023) e degli ultimi chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 9/2023. La stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i settori produttivi nel rispetto dei limiti quantitativi posti dal legislatore: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

#### Attenzione

Non sono computati ai fini della verifica del rispetto dei limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi:

- nella fase di avvio di nuove attività;
- da imprese start up innovative;
- nelle attività stagionali;
- per specifici spettacoli;
- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Con il decreto Lavoro viene esclusa espressamente l'applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (art. 2, numeri 4 e 99, del Regolamento UE n. 651/2014), ovvero

- a) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) di età compresa tra i 15 e i 24 anni o superiore a 50 anni;
- c) senza diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenenti a una minoranza etnica di uno Stato membro UE

e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

#### Attenzione

Ai fini del rispetto del limite del 20%, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato. Il datore di lavoro che instaura un rapporto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato è obbligato a versare un contributo addizionale pari all'1,40%, maggiorato dello 0,5 nel caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione.

Il contributo addizionale non è dovuto in caso di:

- a) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti, purchè esista una correlazione tra assenza e assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità creata nell'azienda per effetto della prima;
- b) lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni;
- c) apprendisti, anche stagionali;
- d) rapporti a tempo determinato degli operai agricoli.

#### Attenzione

Per le ipotesi di violazione del limite percentuale, si stabilisce soltanto una sanzione amministrativa - e non la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - a carico del datore di lavoro pari:

- al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca a un solo lavoratore assunto in eccedenza al predetto limite;
- al 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza. Il contratto di somministrazione di lavoro che regola il rapporto tra agenzia ed utilizzatore deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
  - gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
  - il numero dei lavoratori da somministrare;
  - l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
  - la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
  - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
  - il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Salvo diversa previsione dei contratti



collettivi applicati dall'utilizzatore, nella somministrazione a termine, se superiore a 12 mesi anche per effetto di proroghe, e nei successivi rinnovi è necessario il rispetto solo da parte dell'utilizzatore delle causali giustificatrici (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. La durata massima del sottostante contratto a termine è di 24 mesi. **Attenzione** Questo limite temporale non si applica se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione: in questo caso, infatti, per quanto la missione sia a tempo determinato, le garanzie di stabilità sono evidenziate dalla tipologia contrattuale utilizzata dal datore di lavoro (Agenzia di somministrazione) e cioè quella a tempo indeterminato e non quella prevista dall'azienda utilizzatrice: prestazione a termine. Si ponga il caso di una nuova assunzione riguardi due lavoratori con retribuzione mensile pari a 1.600 euro. Se l'assunzione è effettuata con contratto a tempo determinato oltre il limite quantitativo è prevista una sanzione pari al 50% della retribuzione mensile. In caso di assunzione in somministrazione di un apprendista e di un altro lavoratore appartenente ad una delle categorie esclusa dal computo del limite quantitativo, l'onere aggiuntivo a carico del datore di lavoro è dato dal compenso spettante all'agenzia di somministrazione. Inoltre, la retribuzione spettante all'apprendista è abbattuta percentualmente in base alle previsioni del CCNL. **Risparmio %** Nel caso di assunzione due o più lavoratori, la somministrazione diviene l'opzione più conveniente, attestandosi il risparmio al 28%.

	Assunzione a termine	impiego in somministrazione
Retribuzione lorda mensile erogata	1600 x 2 = 3.200	1.600 operaio 1.600 apprendista
Contribuzione INPS	455 x 2	450 operaio 112 apprendista
Maggiorazione	800 x 2	0
Compenso agenzia somministrazione	0	350 x 2
Totale costo del lavoro mensile	5.500	4.002
<b>Risparmio %</b>		<b>28%</b>

## CU 2024: FAMILIARI A CARICO DA COMUNICARE PER VIA TELEMATICA

L'INPS, nel messaggio n. 3607 del 2023, fornisce le indicazioni per la richiesta di applicazione della maggiore aliquota e per la rinuncia

alle detrazioni d'imposta con riferimento alla comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale

I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno. L'INPS, con il messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023, fa sapere che è possibile acquisire tali comunicazioni anche per il periodo d'imposta 2024, sulla base delle istanze presentate accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali - domanda e gestione" disponibile sul portale istituzionale. In assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto in qualità di sostituto d'imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta sulla base del reddito erogato.

Il beneficiario delle prestazioni deve anche comunicare i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale, al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

## CESSIONE DEL QUINTO PENSIONI: ONERI AGGIORNATI PER IL 2024

Nel messaggio n. 3616 del 2023, l'INPS comunica di aver provveduto ad aggiornare gli oneri spettanti all'Istituto per la prestazione di erogazione del servizio di cessione del quinto dello stipendio nell'anno 2024. La determinazione dell'importo da versare varia a seconda che l'Istituto finanziario interessato abbia o meno sottoscritto la convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti ai pensionati INPS.

L'INPS, con il messaggio n. 3616 del 16 ottobre 2023, provvede a rideterminare gli oneri a ristoro del servizio di cessione del quinto sulle pensioni per l'annualità 2024, effettuata sulla base delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo del 2022. In particolare, il costo IVA esente per ciascuna estrazione del rateo pensionistico per l'anno 2024 è così quantificato:

- estrazione rateo pensionistico per intermediari finanziari che hanno sottoscritto l'apposita convenzione: € 2,29;
- estrazione rateo pensionistico per intermediari finanziari non convenzionati: € 9,74;
- costo di gestione annuo per intermediari finanziari che non hanno sottoscritto la convenzione: € 116,91.

Tali parametri saranno applicati in automatico a ciascuna cessione con "data contratto" dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e trattenuti mediante compensazione sui flussi di versamento mensili in favore delle società cessionarie.





# Genya



Valore | Semplicità | Innovazione

**Il software in cloud con il Cliente al centro:** condivisione di dati e informazioni, analisi e report avanzati con un'interfaccia chiara e innovativa.

Più produttività con una gestione delle attività contabili e fiscali semplificata.

Più velocità con un'unica soluzione per la condivisione di report e documenti con colleghi e clienti. Più tempo da dedicare alla consulenza strategica





# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda



SCADENZE



SETTIMANALI

mercoledì 18/10

Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 ed IRAP 2023

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

venerdì 20/10

Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Comunicazioni obbligatorie somministrati

PREVINDAI - Denuncia e versamento contributi

PREVINDAPI - Denuncia e versamento contributi

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali



# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 [www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
✉ [info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 32/36  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocchetta, 7  
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

